



UNIONE COSER BASSA VERCELLESE

CORPO POLIZIA LOCALE

IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

tel. Uffici 0161779907 – 0161 779304

Sede Operativa Via Angelo Burocco n. 28

fax Uffici 0161779113

13030 PERTENGO (VC)

e-mail responsabilepolmun.unicoser@reteunitaria.piemonte.it

CARESANA – COSTANZANA – MOTTA DE' CONTI – PERTENGO – PEZZANA – STROPPIANA

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

ORDINANZA SINDACALE N° 9 DEL 11.08.2011

IL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

- Premesso che l'Autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Visto che in data 10/08/2011, alle ore 02:39 e seguenti, in Via Eugenio Curiel n° 2 in località Monticello, si è verificato l'incendio della casa di civile abitazione di proprietà dei Signori Raineri Natale e Poli Maria, ivi residenti;
- Preso atto della nota Prot. 8559/5008 del 10/08/2011 trasmessa da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara, inerente l'intervento del personale appartenente al suddetto ente finalizzato all'estinzione delle fiamme ed ai provvedimenti correlati;
- Considerato che nel corpo della nota di cui al punto precedente è indicato che, a causa dei danni provocati dall'incendio, n° 2 camere dell'immobile sono risultate inagibili ed altre parti sono risultate pericolanti;
- Visto l'articolo 54 comma 2° del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Ritenuto di dover intervenire, a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo l'immediata messa in sicurezza dell'immobile sito in Via Eugenio Curiel n° 2;

ORDINA

Ai Sigg. Raineri Natale e Poli Maria, residenti a Granozzo con Monticello (NO) in Via Eugenio Curiel n° 2 località Monticello, in qualità di proprietari dell'immobile sito all'indirizzo suindicato, di provvedere alla immediata messa in sicurezza dell'immobile oggetto d'incendio, rimuovendo le parti pericolanti dell'edificio e transennando la zona in cui possa presumersi crollo.

Ai proprietari dell'immobile indicato è altresì fatto divieto di utilizzo dei locali siti al piano terreno (cucina e camera adiacente) poiché giudicati inagibili dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto sul posto, fino al completo ripristino delle condizioni di agibilità degli stessi locali.

Agli stessi viene permesso l'uso delle parti diverse da quelle strutturalmente compromesse, sotto la propria responsabilità ed a patto che un tecnico di fiducia esprima nulla-osta.

AVVERTE

Che l'eventuale uso arbitrario dei luoghi inibiti espone i responsabili e i proprietari a responsabilità totali.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza per tramite di personale di Polizia Locale.

RICORSI

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'articolo 2 della Legge 1034 del 06/12/1971.

E' ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 8 del DPR 1199 del 24/11/1971.

IL SINDACO
f.to Arrigo Benetti